



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2009

Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa

ONOREVOLI SENATORI. - Il capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226, che disciplina il «Reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della croce rossa», prevede, all'articolo 16, comma 2, che: «Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1».

In tal modo si stabilisce che, nel corso di un anno solare, un giovane in possesso dei requisiti prescritti - tra cui quello basilare di aver prestato servizio volontario nelle Forze armate - possa partecipare ad un solo concorso per le carriere iniziali delle forze di polizia e, anche se risultato idoneo ma fuori graduatoria, possa presentare domanda di partecipazione al concorso indetto per altre forze di polizia solo nell'anno solare successivo.

Appare evidente che il comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 226 del 2004 di fatto limita gravemente la ricerca e l'ingresso

nel mondo del lavoro da parte dei giovani, anche se la norma appare improntata a valutazioni di ordine organizzativo inerenti l'espletamento dei concorsi. Ma si pone anche in netto contrasto con quanto affermato dall'articolo 4, primo comma, della Costituzione, secondo il quale «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto». Il comma in questione è, infatti, gravemente limitativo del diritto del cittadino alla libera partecipazione ai concorsi per un posto di lavoro.

Più in generale, si penalizzano enormemente le prospettive di sistemazione definitiva dei giovani che generosamente accettano il duro e rischioso lavoro di soldato, rendendo ulteriormente difficile e meno appetibile il reclutamento annuale di nuovi giovani per le Forze armate.

Per questi motivi ritengo di sottoporre all'attenzione il presente disegno di legge che abroga il comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 226 del 2004.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è abrogato.

